REGOLAMENTO (CEE) N. 1561/72 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1972

relativo alla riapertura della gara permanente in materia di esportazione di zucchero bianco di cui al regolamento (CEE) n. 685/72

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 685/72 della Commissione, del 4 aprile 1972, relativo ad una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione di zucchero bianco (3), gli Stati membri procedono a gare parziali per l'esportazione di zucchero bianco ; che tale gara permanente era stata sospesa con effetti dal 25 maggio 1972 ;

considerando che tenuto conto della situazione dello smercio delle eccedenze di zucchero è opportuno riaprire la gara permanente in questione e prevedere una particolare disposizione circa la durata di validità dei titoli d'esportazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 685/72 è riaperta.

Articolo 2

1. Per le offerte relative alla prima gara parziale che sarà effettuata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 10,00 del 26 luglio 1972.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 394/70, il bando di riapertura della gara è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 22 luglio 1972.

3. Il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 685/72 è sostituito dal seguente testo :

« 2. La durata di validita dei titoli d'esportazione rilasciati in virtù di una gara permanente è di 50 giorni decorrenti dal giorno del loro rilascio.

Tale durata tuttavia non può superare il 31 ottobre 1972. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.
(3) GU n. L 81 del 5. 4. 1972, pag. 13.